

Rassegna Stampa

di Lunedì 1 marzo 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1+15	Italia Oggi Sette	01/03/2021	<i>LE FONDAZIONI ISCRITTE ALL'ANAGRAFE ONLUS HANNO ACCESSO AL 110% (S.Loconte/L.Gargano)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>SUPERBONUS CON GLI ISOLANTI ECOSOSTENIBILI (M.Voci)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
1	Italia Oggi Sette	01/03/2021	<i>LE FOLLIE DELLA PRIVACY: SANZIONI GIGANTESCHE E OBBLIGHI INDEFINITI (A.Ciccia Messina)</i>	7
Rubrica Imprese				
14	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>BENI STRUMENTALI E INDUSTRIA 4.0: TAX PLANNING PER GLI ACQUISTI 2021 (P.Ceppellini/R.Lugano)</i>	10
Rubrica Lavoro				
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>EFFETTO CRISI: ECCO I LAVORI IN E OUT (V.Maglione/V.Melis)</i>	12
4	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>TURNOVER E DIGITALE: COSI' LA PA VA A CACCIA DI NUOVE COMPETENZE (D.Aquaro)</i>	16
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>STUDI, I PALETTI DELLA DEONTOLOGIA PER IL MARKETING (M.Casadei)</i>	18
11	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>L'ALBO UNICO NAZIONALE FOTOGRAFA LA CATEGORIA MA NON IN TEMPO REALE</i>	21

**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**
**Le Fondazioni
iscritte
all'anagrafe
onlus hanno
accesso al 110%**
Loconte-Gargano a pag. 15

Superbonus e Fondazioni

Il quesito posto all'Agenzia

La risposta dell'Agenzia delle entrate

La Fondazione, che è iscritta all'anagrafe delle onlus, può rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 119, di Rilancio? Se sì, può avvalersi dell'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, stesso dl?

La Fondazione potrà sia accedere al Superbonus, sia, conseguentemente, esercitare le opzioni previste dal comma 2, dell'articolo 121 dello stesso decreto, a condizione che (i) gli interventi in previsione rientrino nell'ambito degli interventi qualificati come individuati dalle disposizioni normative di riferimento in uno ai documenti di Prassi sin qui emessi, (ii) siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all'agevolazione e (iii) siano posti in essere tutti gli adempimenti richiesti



Il chiarimento delle Entrate: esercitabili le opzioni per cessione credito o sconto in fattura

Fondazioni, 110% senza vincoli

Beneficio applicabile agli iscritti all'anagrafe delle onlus

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E LUCIANNA GARGANO

Il superbonus 110% è applicabile anche a una Fondazione purché sia iscritta all'anagrafe delle onlus e a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all'agevolazione. Sarà possibile anche esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 64, del 28 gennaio 2021, con la quale riepiloga la disciplina evidenziando le peculiarità previste per tali soggetti.

La questione prospettata all'Agenzia delle entrate. L'interpello presentato all'Agenzia delle entrate verte sui seguenti punti:

- la Fondazione è iscritta all'anagrafe delle onlus;
- la Fondazione possiede a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) alcuni immobili;
- gli immobili in questione sono censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6;
- sugli immobili di cui sopra la Fondazione vorrebbe realizzare interventi qualificati (trainanti e trainati) ai sensi della disciplina sul superbonus.

Sulla base di quanto sopra, chiede (i) se possa rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 119, dl Rilancio e, in caso di risposta affermativa, (ii) se possa avvalersi dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del medesimo decreto.

La soluzione proposta dal contribuente. La Fondazione, con riferimento agli interventi da effettuare sugli immobili posseduti a vario a titolo, come sopra indicato, e destinati allo svolgimento della propria attività istituzionale, ritiene di potere accedere al superbonus, sulla base della considerazione per la quale l'articolo 119, comma 9, lettera d-bis, del dl Rilancio non menziona, con riguardo alle onlus, il cosiddetto «requisito della residenzialità»

quale (ulteriore) presupposto per la fruizione della maxidetraazione.

La stessa, inoltre, ritiene di poter conseguentemente esercitare anche le opzioni di cui all'articolo 121, del medesimo decreto, ossia cessione del credito o sconto in fattura.

Il parere dell'Agenzia delle entrate e la sua conclusione. L'Agenzia conduce la propria analisi illustrando, alla luce delle disposizioni di riferimento, nonché della prassi sin qui intervenuta, i criteri sottesi all'applicazione della disciplina in materia di superbonus 110% nei confronti del particolare soggetto di riferimento, rappresentato, come indicato, da una Fondazione iscritta nell'anagrafe delle onlus.

Di seguito i passaggi fondamentali dell'exkursus motivazionale dell'Agenzia:

- l'art. 119 del dl Rilancio prevede espressamente al comma 9, lett. d-bis, che le disposizioni concernenti la detrazione al 110% si applicano agli interventi effettuati «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [onlus] di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;
- come chiarito dalla circolare ministeriale 24/E/2020, possono essere eseguiti interventi che danno diritto al superbonus su un immobile detenuto sulla base di titolo idoneo, ovvero in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- a sua volta, la circolare ministeriale 30/E/2020 ha chiarito che per le onlus, il comma 9, lettera d-bis) richiamato non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili;
- in virtù della circostanza di cui al punto precedente, deve ritenersi che il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli

interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle unità immobiliari;

- inoltre, come altresì specificato dalla medesima circolare 30/E, per tali soggetti non opera la limitazione in ordine agli interventi realizzati sugli immobili «residenziali», né quella relativa alla possibilità di fruire del superbonus limitatamente a due unità immobiliari;

- l'individuazione dei limiti di spesa va effettuata al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, ovvero tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento ecc.);

- sulla base della circostanza di cui al punto precedente, se i soggetti in questione sostengono spese per interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119; al contrario, in caso di interventi trainati, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2, o dei commi 5, 6 e 8 dell'art. 119.

Posto tutto quanto sopra, l'Agenzia conclude che, in considerazione del (solo) fatto che la Fondazione rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis), del citato comma 9, dell'articolo 119, del decreto Rilancio, e fermo restando il presupposto che (i) gli interventi in previsione rientrino nell'ambito degli interventi qualificati come individuati dalle disposizioni normative di riferimento in uno ai documenti di prassi sin qui emessi, (ii) siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all'agevolazione e (iii) siano posti in essere tutti gli adempimenti ivi richiesti, la stessa potrà sia accedere al superbonus, sia, conseguentemente, esercitare le opzioni previste dal comma 2, dell'articolo 121 dello stesso decreto (cessione o sconto).

Verso nuovi chiarimenti. Nella completa condivi-

sione della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate in questo caso, non è escluso che arrivino altri chiarimenti, alla luce delle modificazioni che stanno interessando il Terzo settore, in particolare con l'introduzione del Codice n. 117 del 2017. Dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale n. 106, del 15 settembre 2020, con il quale si dà attuazione alle previsioni dell'art. 53 del Codice in merito al funzionamento del Registro unico del terzo settore, il cosiddetto Runts, le onlus migreranno automaticamente nel suddetto registro divenendo in tal modo Ets, salvo verifica dei requisiti richiesti. Stessa qualifica potrebbero assumere quegli Enti che, pur non onlus ab origine, acquisiscano comunque tutti i requisiti per accedere al registro e decidano di divenire Ets anch'essi. L'Agenzia dovrà chiarire se la disciplina in materia di superbonus potrà in tale ipotesi essere ritenuta applicabile anche a tali soggetti, in quanto Ets.

© Riproduzione riservata

.casa

Efficienza

Superbonus con gli isolanti ecosostenibili

Dalla fibra di legno alla canapa, dall'argilla al sughero: si possono ottenere ottimi livelli di risparmio energetico scegliendo materiali naturali a prova di incentivo fiscale.

Maria Chiara Voci — a pag. 12

Efficienza. Non è stato ancora definito il prezzo ufficiale per poter ottenere l'incentivo anche per fibra di legno, canapa e sughero, performanti come e più dei prodotti chimici

Superbonus più sostenibile se si usano materiali naturali

Maria Chiara Voci

Fibra di legno, canapa, sughero, terra cruda, argilla, vetro cellulare e persino lana (di pecora, non di vetro!). Sono molte le alternative per chi vuole isolare la propria casa, installando un sistema con prodotti sostenibili o in bioedilizia: materiali diversi, che vanno valutati caso per caso, ma che sono in grado di incidere con ottime prestazioni sull'aumento dell'efficienza energetica del fabbricato e che, per questo, sono sostenuti dai bonus fiscali erogati dallo Stato. In alcuni casi, però, questo passaggio è ancora sulla carta: per ciò che riguarda il Superbonus 110% mancano, infatti, le voci all'interno del prezzo di riferimento indicato dalla norma, condizione indispensabile per passare dalla teoria alla pratica.

Benefici per salute e ambiente

Ma quali sono le ragioni per preferire un cappotto naturale, sia per le nuove costruzioni che per quelle da riqualificare? Innanzitutto, è una questione di coerenza. Chi costruisce una casa impiegando materiali green (su tutti, il legno) dovrebbe scegliere, per l'isolamento, le tamponature e i rivestimenti, prodotti con le medesime caratteristiche di ecocompatibilità. La bioedilizia non passa solo dalla struttura portante di un immobile: fondamentale è la composizione degli strati di muri e pareti nel loro complesso. Ugualmente, l'abbinamento con un materiale naturale porta benefici (o almeno dovrebbe portarli) anche a costruzioni in cemento, in termini di maggiore traspirabilità del muro e riduzione del rischio di avere muffe e condense, migliore comfort termo-igrometrico dell'ambiente, prestazioni acustiche ed emissività ridotta di composti organici volatili, cioè di sostanze chimiche che, se presenti nell'aria, possono interferire anche

in modo pesante con la salute degli abitanti. Senza contare, infine, i benefici ambientali a lungo termine che derivano dalla minore produzione di CO₂ rilasciata nella fase di lavorazione e nel ciclo di vita.

Alte prestazioni specifiche

Sotto l'aspetto delle prestazioni, ogni materiale ha caratteristiche proprie, a seconda dell'uso che ne viene fatto. «La canapa e il sughero – spiega Filippo Caggiano, archi-

tetto ed esperto CasaClima – sono ottimi isolanti e possono essere utilizzati, così come la fibra di legno, per il sistema a cappotto a seconda del risultato che si vuole ottenere, più spinto sull'acustica, la termoregolazione o altri aspetti. Se poi dall'involucro passiamo a valutare gli interni, la scelta cade su altri materiali come il silicato di calcio, disponibile in pannelli di facile gestione, o l'argilla, impiegata peraltro anche nella produzione di pannelli radianti alternativi ai classici termosifoni.

Così anche per l'isolamento del tetto, a seconda di forma, struttura e grandezza dell'edificio si lavora con sistemi diversi. Il vetro cellulare è ottimo per la coibentazione dei tetti piani, la terra cruda si sposa bene con il legno, specie se è necessario risolvere problemi di comfort estivo, così come il sughero o la canapa». Per compiere una scelta oculata, l'importante è sempre affidarsi a un progetto a 360°. Che, nel caso di una riqualificazione, va sviluppato a partire da una diagnosi della situazione in essere. Fondamentale è la posa in opera, che chiede una competenza specifica.

Il rapporto qualità-prezzo

Sul lato prezzi, l'investimento al metro quadrato necessario per un sistema naturale può essere anche superiore del 30% rispetto a un classico materiale isolante di origine petrolchimica. Tuttavia, ci

sono due considerazioni da fare. La prima è che il prezzo reale di ogni materiale va valutato sull'intero ciclo di vita, dalla realizzazione allo smaltimento. Compreso l'eventuale costo sulla salute che l'uso di un isolamento non salubre può comportare per gli abitanti di un edificio.

In secondo luogo, occorre ricordare che, anche se i limiti di trasmittanza termica imposti dal decreto sul superbonus riguardano le sole prestazioni invernali, sono molto importanti anche le prestazioni estive di un fabbricato. Su queste i materiali vegetali – come sughero, fibra di legno o canapa – garantiscono ottimi sfasamenti termici e riduzioni dell'onda termica, abbattendo fortemente la necessità di climatizzazione nella stagione calda, compresi consumi e inquinamento.

Resta da sciogliere il nodo del prezario per rendere davvero usabile l'incentivo, mettendo tutti i materiali la stessa opportunità di essere scelti. Un tema su cui si sta confrontando attivamente l'Ana (Associazione nazionale architettura bioecologica): «Stiamo collaborando con la Dei Tipografia del Genio Civile per l'inserimento nel prezario di riferimento per le opere pubbliche e per il superbonus del 110% di un'ampia gamma di materiali naturali – spiega l'architetto Gabriele Mannino, responsabile Anab partner -. La sua ormai prossima pubblicazione permetterà finalmente a tecnici e committenti di fare scelte realmente coerenti per la transazione ecologica attraverso una edilizia sostenibile, naturale, circolare e salubre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In sughero. A lato, l'hotel centrale di Lamezia Terme certificato CasaClima: l'architetto Carlo Carlei ha rispettato i più severi criteri ecologici (isolamenti in fibra di legno, intonaci in argilla ecc). Sopra, una casa appena ristrutturata dall'architetto Gianluca Cappellini a Giussano (MB) con l'impiego del sughero Corkpan

Le follie della privacy: sanzioni gigantesche e obblighi indefiniti

Ciccio Messina da pag. 16

Le conseguenze della violazione dell'art. 5, norma generale formulata per obiettivi

Gdpr, perimetro delle sanzioni amplificato fino a 20 milioni

Pagine a cura
di ANTONIO CICCIA
MESSINA

Le sanzioni per violazioni della privacy arrivano fino a 20 milioni di euro. Partendo da zero. Una forbice così larga da atterrire qualunque piccola e media impresa, professionista e anche ente pubblico. È quanto discende dalla possibilità di contestare la violazione di un articolo del regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr): si tratta dell'articolo 5, dedicato ai principi generali. È una questione sottile e sa anche un po' di trabocchetto.

Il Gdpr è un elenco di obiettivi da raggiungere, di obblighi e divieti. I quali, se non raggiunti, sono puniti con sanzioni amministrative: sanzioni che sono di importo stellare. Apparentemente ci sono due fasce, ma in realtà la fascia è una sola. La prima fascia va da zero a 10 milioni euro o, se superiore, al 2% del fatturato mondiale annuo delle imprese. La seconda fascia va da zero a 20 milioni euro o, se superiore, al 4% del fatturato mondiale annuo delle imprese.

La prima fascia sanziona i titolari di trattamento se non adempiono gli obblighi loro imposti. La seconda fascia sanziona le violazioni dei principi del Gdpr e dei diritti degli interessati. Tutto ciò solo in

apparenza, perché l'articolo 5 Gdpr unifica tutto in una sola fascia, quella più alta, senza possibile di graduare la sanzione: la sanzione è la stessa sia per una violazione formale lievissima, sia per una violazione sostanziale gravissima. Vediamo perché. Innanzitutto la ragione sta in quello che dice l'articolo 5 citato. La norma in questione sciorina una serie di principi: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; responsabilizzazione.

E come non essere d'accordo? Certamente chi tratta dati altrui (una Pmi, un professionista, un ente pubblico) deve essere corretto e deve stare attento a non usare dati inesatti. Il problema, però, non è declamare astratti e incontestabili principi. Il problema è che l'articolo 5 non ha solo un valore di enunciazioni di principi, ma è anche un articolo dalla cui violazione deriva l'applicazione della sanzione fino a 20 milioni/4% del fatturato. In sostanza, se uno viola la correttezza o l'esattezza o l'integrità o la riservatezza rischia una sanzione fino a 20 milioni di euro. Ma cosa significa violare la correttezza o la trasparenza o la liceità? E ci saranno tanti elenchi di risposte quante le

persone che rispondono. Inevitabile, allora, riflettere sul fatto che il Gdpr non descrive in maniera esatta le azioni e le omissioni che sono sanzionate. In sostanza l'articolo 5 usa parole di significato tanto ampio, che qualche cosa che non va si può sempre trovare.

Beninteso, non si intende discutere la lealtà delle autorità di controllo (amministrative e giurisdizionali), che si dà per scontata. Il problema è se sia leale la legge che scrive una norma sanzionatoria in bianco: norma che per di più è un ascensore che porta in su l'importo della sanzione.

Facciamo un esempio. Per essere a posto con il Gdpr un piccolo imprenditore deve adottare le misure di sicurezza adeguate per i propri computer, server e dispositivi elettronici. Lo impone l'articolo 32 Gdpr, dalla cui violazione scaturisce una sanzione fino a 10 milioni/2% del fatturato. Però l'articolo 5 impone di trattare i dati trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. E se non si rispetta l'articolo 5, la sanzione raddoppia (fino a 20 milioni/4% del fatturato). A questo punto non è ben chia-

ro quando si deve contestare l'articolo 32 e quando invece si deve contestare l'articolo 5, nella parte relativa alla sicurezza. Con la conseguenza che chi non adotta le misure di sicurezza non sa se andrà incontro alla sanzione prevista per la violazione dell'articolo 5 o dell'articolo 32 Gdpr. Questo significa, rimanendo al discorso sull'importo delle sanzioni, che per le violazioni delle misure di sicurezza la prospettiva è di subire una sanzione da zero a 20 milioni/4% del fatturato.

Ora non si mette in dubbio che le sanzioni debbano essere dure e disincentivanti, ma non è vero che l'effettività della regola sostanziale deriva da sanzioni di sproporzionata quantità. È vero che la protezione dei dati deve diventare una cultura diffusa, deve diventare un modo di pensare universale, ma è anche vero che un quadro sanzionatorio sproporzionato non aiuta.

Si ritiene, invece, che si debba costruire un sistema di punizioni basate su precetti chiari, se non tassativi, senza ripetizioni e sovrapposizioni e che abbia una scaletta di sanzioni adeguate alla gravità degli illeciti.

Avere una sola forbice di sanzioni dal nulla a cifre esorbitanti e insopportabili da una qualunque piccola o media impresa significa aprire le porte all'indefinito senza garanzie.

—© Riproduzione riservata—

Il tariffario delle sanzioni

Un avvocato, nel corso di un processo, ha presentato documenti cartacei il cui dorso conteneva dati personali di altre parti estranee	2 mila euro
Accesso ai dati sanitari di una persona interessata	5 mila euro
Invio di e-mail a un cliente contenente dati personali di un altro cliente	3 mila euro 4 mila euro
Un ospedale, per errore di imbustamento, ha mandato per posta a soggetti terzi estranei una relazione medica cartacea riferita ad altre persone	
Erronea spedizione a una assicurazione un referto di esame microbiologico appartenente ad un paziente e consegna di una copia di una cartella clinica all'erede dell'intestatario della cartella, contenente un referto di un paziente diverso	10 mila euro
Indebito accesso di un terzo al nome, al numero di telefono e all'indirizzo di un'altra persona	30 mila euro
Smarrimento documenti inviati con posta ordinaria	50 mila euro

Pmi, semplificazione nel freezer

Per le piccole e medie imprese la semplificazione degli adempimenti privacy è ancora in stand-by. Sono ancora da scrivere le linee guida mirate per un settore vitale per l'economia italiana. Ma le Pmi dirette interessate non sono rassegnate a dover aspettare e, anzi, possono cominciare a scrivere i codici di condotta.

In effetti, sia il Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) sulla protezione dei dati sia il Codice della privacy preannunciano regole ad hoc per imprese di minori e medie dimensioni. Peraltro, in attesa che le misure siano effettivamente adottate, le Pmi devono assolvere agli obblighi previsti dalle norme. E si tratta di norme che valgono per piccoli esercizi commerciali come per imprese multinazionali.

Questo significa che le Pmi, pur non avendo gli stessi livelli di fatturato e redditività, devono realizzare gli stessi adempimenti delle grandi imprese e sono sanzionate se non osservano questi obblighi.

E magari si tratta di obblighi che saranno ridimensionati da futuri provvedimenti di semplificazione. Logica vorrebbe, però, che l'obbligo o il divieto, magari in versione semplificata, sia specificato prima della contestazione di violazioni. Eppure, sulla carta, sono numerose le disposizioni di favore per le imprese medie e piccole. Vediamo quali sono.

Codice della Privacy. L'articolo 154-bis del Codice della privacy affida al Garante della privacy uno speciale potere. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, prescrive il comma 4 dell'articolo 154-bis citato, il Garante per la protezione dei dati personali

promuove, nelle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche per singoli settori, modalità semplificate di adempimento degli obblighi per le Pmi.

In materia di registri del trattamento lo stesso regolamento Ue, all'articolo 30, prevede una limitata deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti (che non vale se si trattano dati sensibili e particolari). Allo stato attuale, per esempio, sul sito del Garante della privacy si possono trovare i modelli di «registro semplificato» delle attività di trattamento per le Pmi.

Inoltre, si ha notizia del fatto che il Garante ha promosso un processo finalizzato allo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi nell'adeguamento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati. Peraltro, si è in attesa delle Linee Guida settoriali, con le specifiche per le imprese di minori dimensioni.

Sanzioni. Il «considerando» n. 148 al Gdpr prevede che può essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria in caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica. Si ritiene che la stessa misura debba essere applicata alle piccole imprese, che molto spesso coincidono con il titolare. Si prendano per esempio le imprese individuali, le quali sono imprese, ma non sono altro che l'espressione economica della persona fisica.

Codici di condotta. I codici di condotta sono una specie di autoregolamentazione della privacy in un determinato settore. Il «considerando» 98 del Gdpr prevede

che la stesura di codici di condotta deve essere incoraggiata, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La palla, qui, passa alle associazioni di categoria, chiamate a prendere l'iniziativa per arrivare a una disciplina di dettaglio condivisa.

© Riproduzione riservata

Strategia di difesa in tre mosse

Sono tre i filoni principali delle difese in caso di contestazioni di violazioni della privacy: l'illecito non è sanzionabile; la mancanza commessa merita un ammonimento e non una sanzione pecuniaria; ci sono ragioni per cui la sanzione deve essere mantenuta su livelli più bassi.

Vediamo, dunque, come potersi muovere e quali specifiche motivazioni si possono inserire negli atti difensivi.

Non sanzionabilità. Il primo gruppo di difese consiste nell'eccepire ragioni per cui l'illecito non è sanzionabile. Può trattarsi, per esempio, che non risulti provata alcuna condotta negligente, imprudente o priva di perizia o nessuna violazione di legge, regolamento, ordine o disciplina.

L'assenza di colpa può derivare dalla non comprensibilità della norma ai fini della sua corretta applicazione oppure dalla situazione di incertezza normativa oggettiva, consistente nella stessa difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili. Anche la mancanza di una prassi da parte delle autorità di controllo o l'adozione di prassi contrastanti può giocare un ruolo esimente.

Da valutare a discolora ab-

biamo anche la mancanza di precedenti decisioni dell'autorità di controllo e/o di precedenti giurisprudenziali o la formazione di orientamenti contrastanti presso le autorità di controllo.

La non sanzionabilità può essere eccepita a fronte del fatto che il fatto non è stato commesso dal titolare/responsabile del trattamento oppure è stato commesso da un terzo.

Anche le scriminanti conducono alla non applicabilità di sanzioni: si pensi all'adempimento di un dovere, all'errore sul fatto non determinato da colpa.

Un'ultima eccezione fa appello all'intervenuta prescrizione (anche se di difficilissima evenienza).

Ammonimento. Una seconda strategia scommette sul fatto di evitare la sanzione pecuniaria, rimanendo destinatari di un ammonimento da parte del Garante.

I motivi per cui si può sperare in un ammonimento possono essere: violazione minore; sanzione pecuniaria sproporzionata per la persona fisica; sanzione sproporzionata per la piccola impresa/impresa artigiana; lievità del fatto; lievità del danno; lievità della colpa; assenza di iscrizioni/annotazioni a carico del titolare/responsabile nei registri interni delle violazioni.

Allo stesso risultato si può aspirare nei casi di: condotta particolarmente risalente nel tempo; completa rimozione degli effetti della violazione; idonee assicurazioni da parte del titolare/responsabile del trattamento.

Quantificazione della sanzione. Una terza strategia si affida alla minimizzazione dell'importo della sanzione. A questo fine si può far valere che la violazione è di natura formale e nessun pregiudizio è occorso agli interessati o che la violazione ha comportato un pregiudizio di lieve entità, considerato che i dati personali non sono di natura particolare e non riguardano reati o condanne.

La riduzione della sanzione a livelli bassi si può chiedere adducendo la breve durata della violazione oppure che il numero di interessati lesi è di poche unità o, ancora, che il livello del danno subito dagli interessati è lievissimo, poiché si è trattato di un fatto istantaneo, senza comunicazione a terzi o diffusione.

Farà bene a chiedere un ridimensionamento della sanzione anche il titolare/responsabile che abbia integralmente risarcito il danno subito dagli interessati o che abbia adottato specifiche misure per attenuare il danno subito dagli interessati.

L'assenza di recidiva e l'autodenuncia (avere prontamente dato notizia dei fatti all'autorità di controllo), in particolare l'aver immediatamente notificato la violazione della sicurezza all'autorità di controllo ex art. 33 Gdpr, sono altrettanti motivi per abbassare l'asticella dell'importo della sanzione.

Vanno in questa direzione anche: l'aver immediatamente comunicato la violazione agli interessati; l'aver dimostrato un alto grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi; la natura non sensibile dei dati personali.

Si dovrà tenere conto anche del fatto che il titolare ha aderito e osservato un codice di condotta approvato dall'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 40 Gdpr oppure se ha osservato le condizioni della certificazione approvata ai sensi dell'articolo 42 Gdpr. Completano il quadro delle possibili motivazioni di un ribasso della sanzione: il non avere tratto benefici economici dalla commessa violazione; le condizioni economiche del trasgressore e, infine, l'immediata adesione a quanto richiesto dall'interessato nel reclamo presentato all'autorità di controllo.

—© Riproduzione riservata—

Il catalogo delle difese

Non sanzionabilità

Non provata alcuna condotta negligente, imprudente o priva di perizia o nessuna violazione di legge, regolamento, ordine o disciplina

Non comprensibilità della norma ai fini della sua corretta applicazione

Situazione di incertezza normativa oggettiva, consistente in difficoltà di individuazione delle disposizioni normative

Mancanza di una prassi da parte delle autorità di controllo o l'adozione di prassi contrastanti

Mancanza di precedenti decisioni dell'autorità di controllo e/o di precedenti giurisprudenziali o la formazione di orientamenti contrastanti presso le autorità di controllo

Il fatto non è stato commesso dal titolare/responsabile del trattamento oppure è stato commesso da un terzo

All'adempimento di un dovere, all'errore sul fatto non determinato da colpa

Intervenuta prescrizione

Beni strumentali e Industria 4.0: tax planning per gli acquisti 2021

IMPRESE

Il credito d'imposta dipende dal cespite e dal momento in cui avviene l'investimento

Le nuove norme della legge di Bilancio suggeriscono di pianificare bene le mosse

Pagina a cura di

**Primo Ceppellini
Roberto Lugano**

Il premio fiscale per gli acquisti di beni strumentali, materiali e immateriali, è stato riscritto dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/20) mantenendo come base la versione precedente, che prevede un credito d'imposta e non più una maggiorazione ai fini del calcolo degli ammortamenti. Il quadro delle misure agevolative è piuttosto strutturato, perché l'ammontare del credito dipende da due variabili: il tipo di bene strumentale che viene acquisito e il momento in cui viene effettuato l'investimento (si veda il grafico a lato).

Ecco quali sono gli aspetti specifici che regolano il funzionamento dei crediti d'imposta e che le imprese devono tenere in considerazione per pianificare al meglio le proprie scelte.

L'arco temporale

Le nuove misure prendono in considerazione un arco temporale ampio, visto che riguardano gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2023. Un maggior periodo a disposizione consente alle imprese di pianificare con una certa ragionevolezza la realizzazione degli investimenti, che molto spesso non sono rappresentati da semplici acquisti di beni, bensì da realizzazioni complesse di impianti.

È possibile notare che alla fine di ciascun segmento temporale agevo-

lato è stabilmente presente il meccanismo della prenotazione: l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il pagamento di un acconto del 20% consentono infatti di "ancorare" l'investimento al periodo, anche se questo viene materialmente effettuato nei sei mesi successivi.

Grazie a questa possibilità, si possono "bloccare" percentuali di credito maggiore (pensiamo per esempio agli investimenti Industria 4.0, che nel 2021 hanno un premio superiore del 10% rispetto al 2022); oppure si può beneficiare del bonus anche se il semestre successivo non rientra più nell'arco temporale dell'agevolazione (ad esempio, investimenti prenotati al 31 dicembre 2022 ed effettuati nel primo semestre 2023).

In generale, le imprese devono tenere conto del fatto che la prenotazione e quindi l'aggancio del bonus all'anno in corso presenta sempre vantaggi: il primo momento in cui approfondire queste valutazioni sarà la fine del 2021.

L'interconnessione

Come già previsto in passato, il beneficio maggiorato per gli investimenti Industria 4.0 spetta a condizione che il bene sia interconnesso con il sistema aziendale e a partire dal periodo d'imposta in cui l'interconnessione stessa avviene. Se questa si verifica in un periodo successivo, l'impresa sarà comunque in presenza di un bene "ordinario", che beneficia di un credito d'imposta, anche se di misura inferiore. La stessa norma (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020) prevede infatti che nel periodo di imposta in cui avviene la semplice entrata in funzione del bene è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Le imprese devono dunque monitorare tre diversi momenti temporali:

- effettuazione dell'investimento (consegna o spedizione, ultimazione della prestazione, stato avanzamen-

to lavori); determina se l'agevolazione spetta o meno;

- entrata in funzione del bene: determina il periodo in cui si può iniziare a fruire del credito d'imposta;
- interconnessione: consente di beneficiare della misura piena del credito per i beni Industria 4.0.

Per fare un semplice esempio, consideriamo un bene materiale Industria 4.0 con un costo di un milione, che viene acquistato nel dicembre 2020, entra in funzione nel corso del 2021 e viene definitivamente interconnesso nel 2022. Il credito d'imposta spettante sarà di 100mila nel 2021 (anno di entrata in funzione) e di 400mila (ovvero la differenza tra il 50% e il 10% già concesso) nel 2022, anno di interconnessione.

Gli obblighi procedurali

Le nuove norme non hanno cambiato gli obblighi da rispettare, che riguardano i seguenti aspetti:


- le fatture di acquisto dei beni agevolati devono riportare il richiamo delle norme di riferimento;
- per gli investimenti superiori a 300mila euro occorre una perizia asseverata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato che certifichi l'appartenenza dei beni agli elenchi Industria 4.0 e l'avvenuta interconnessione;
- per gli investimenti di importo fino a 300mila euro, in luogo della perizia può essere conservata una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società;
- per consentire al ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative occorre effettuare una comunicazione al Mise (modello, contenuto, modalità e termini di invio saranno stabiliti da un decreto direttoriale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Il quadro delle agevolazioni

Il credito d'imposta in % in base all'investimento e al momento di effettuazione

POSSIBILITÀ DI SLITTAMENTO DI 6 MESI CON ORDINE ACCETTATO E ACCONTO DEL 20%



(*) Tabella A allegata alla legge 232/2016; (**) tabella B allegata alla legge 232/2016;




Effetto crisi: ecco i lavori in e out

Aree trainanti. Nella sanità 165-192mila nuovi posti, nei servizi informatici 50-64mila e nelle utilities 8mila. Le assunzioni nella Pa: 13.500 in tre anni e 46mila nella scuola

Sono la sanità, l'assistenza sociale, l'informatica, l'alimentare e le utilities i settori più promettenti per il lavoro nei prossimi anni. Secondo il sistema informativo Excelsior, i servizi sanitari potrebbero richiedere fino a 192mila lavoratori da qui al 2024. Il commercio potrebbe, invece, perdere fra 63mila e 168mila addetti, in base all'andamento del Pil. Intanto, la Pa si prepara a un turnover in vista della riforma promessa dal Governo. Per le amministrazioni centrali sono già in programma per ora 60mila assunzioni: 13.500 in tre anni, più le 46mila cattedre della scuola per le quali è in arrivo quest'anno la selezione.

Aquaro e Melis — a pag. 4 e 5



Dove va l'occupazioneNei servizi per salute e assistenza fino a 192mila addetti in più
I nodi: transizione da attività in crisi e riorganizzazioni aziendali

Sanità, tecnologie e alimentare i lavori al top da qui al 2024



Andrea Orlando. I primi dossier sui quali sta lavorando il ministro del Lavoro del Governo Draghi sono la riforma degli ammortizzatori sociali e il rilancio delle politiche attive

**Valentina Maglione
Valentina Melis**

La brusca frenata imposta dalla pandemia di Covid-19 ad alcuni settori economici (dalla ristorazione al turismo, dai voli aerei al commercio, solo per fare alcuni esempi), rende più urgente il rilancio delle politiche attive del lavoro, anche per favorire una transizione dei lavoratori dai settori in crisi a quelli con migliori prospettive di sviluppo, laddove possibile. Il tempo stringe, se si considera la fine del blocco dei licenziamenti, il 31 marzo.

La crisi sanitaria in molti casi ha reso più rapidi percorsi di cambiamento che erano già in corso in tutto il mondo, anche per effetto della digitalizzazione. Il report sul futuro del lavoro dopo il Covid-19 appena pubblicato da McKinsey Global Institute prevede che 100 milioni di lavoratori in Usa, Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Cina e India dovranno trovare un'occupazione diversa entro il 2030 (il 12% in più rispetto al numero di lavoratori destinati a cambiare impiego, stimato già prima della pandemia).

I settori più promettenti

Le stime disponibili sono legate agli scenari economici che potrebbero presentarsi in seguito alla pandemia. Le ultime previsioni sui fabbisogni occupazionali e professionali elaborate dal sistema informativo Excelsior - di Unioncamere e Anpal - dicono che il sistema economico italiano dovrà sostituire oltre 2,5 milioni degli attuali occupati, perché avranno raggiunto l'età del pensionamento (o usciranno grazie a quota 100) o per altre cause. I posti di lavoro disponibili, in totale, sarebbero tra 1,9 milioni e 2,7 milioni, nel privato e nel pubblico, a seconda che si consideri uno scenario economico "prudente" (con Pil 2020 in calo del 10,6% e Pil 2021 in rialzo del 2,3%) o uno scenario più ottimistico (Pil 2020 a -8% e Pil 2021 a +4,7%).

Ci sono settori che, in ambedue gli scenari, avranno un fabbisogno consistente di lavoratori: è il caso della sanità e dell'assistenza sociale, che nello scenario più positivo potrebbero richiedere oltre 190mila lavoratori in più, nel 2024, rispetto allo stock del 2019. Nell'ipotesi più prudente, i posti disponibili in questi ambiti sarebbero oltre 165mila.

Prospettive di crescita si profilano in ambedue gli

scenari anche per i servizi informatici (fino a 63.900 posti), l'istruzione e i servizi formativi (fino a 38.700 posti), le public utilities (energia, gas, acqua, fino a 8.800 posti), l'industria alimentare. Il monitor dei distretti italiani di Intesa San Paolo rivela che, fra i 31 distretti che nei primi nove mesi del 2020 hanno registrato una crescita dell'export, la quasi totalità produce alimenti (olio, riso, frutta, salumi).

Le stime Excelsior indicano un "rimbalzo" dell'economia nel biennio 2022-2024, favorito anche dai fondi europei. Questo dovrebbe determinare una ripresa della domanda di lavoro anche nei settori più colpiti dalla pandemia, come il commercio. I posti di lavoro persi potrebbero essere però almeno 63mila nel 2024 rispetto al 2019.

La formazione potrebbe giocare un ruolo chiave nella transizione dei lavoratori, anche se il Fondo nuove competenze, finanziato con 730 milioni dal Governo Conte II, non può essere utilizzato per lavoratori che siano contemporaneamente in cassa integrazione (e sono oltre 6 milioni).

Le previsioni dei direttori delle risorse umane

E proprio la riorganizzazione, per migliorare l'efficienza, è il punto che i direttori delle risorse umane mettono in cima ai loro obiettivi del 2021, insieme con la gestione del clima e dei conflitti interni all'azienda. Seguono i processi di ristrutturazione - spinti dalla crisi tra le priorità - ma che sembrano comunque venire dopo soluzioni meno traumatiche. Lo rivela l'indagine condotta dall'associazione Gidp (gruppo intersettoriale direttori del personale) con Job Farm, che sarà presentata in un webinar il 4 marzo.

Alla ricerca hanno partecipato 73 aziende, la maggior parte di grandi dimensioni (il 53% del campione ha più di 500 dipendenti). «Le aziende, provate dagli effetti della pandemia - osserva il presidente di Gidp, Paolo Citterio - stanno chiedendo ai direttori delle risorse umane di condurre verifiche ad ampio raggio per capire come intervenire per migliorare l'efficacia e l'efficienza». Oltre il 30% degli intervistati ha citato le tematiche organizzative tra quelle prioritarie del 2021: in particolare, organizzazione interna, dei processi e delle procedure (12,19%), gestione del clima e della comunicazione interna (11,25%) e mobilità, chiusure e delocalizzazioni (8,75%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**GLI STRUMENTI
 PER LA TRANSIZIONE**

1

Recovery Fund

Una dote da
 12,6 miliardi
 al lavoro

● La bozza di Recovery Fund approvata dal Governo Conte II prevede di destinare alle politiche del lavoro 12,6 miliardi (comprese le risorse del piano React Eu). La maggior parte di questi fondi dovrebbe finanziare le politiche attive e la formazione: non possono essere usati per ammortizzatori.

2

Formazione

Fondo nuove
 competenze:
 730 milioni

● Introdotto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) il Fondo nuove competenze ha una dotazione di 730 milioni. È una misura che consente di destinare parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi, con costi retributivi e contributivi a carico del Fondo, costituito presso l'Anpal. La formazione è a carico delle aziende.

3

Politiche attive

Nella legge
 di Bilancio
 500 milioni

● La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) destina alle politiche attive 500 milioni a valere sui fondi React Eu. In particolare, 267 milioni sono attribuiti all'assegno di ricollocazione, e 233 milioni al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (Gol).


Per accedere ai fondi, l'azienda deve presentare un progetto dettagliato di sviluppo delle competenze

I settori chiave del lavoro post-Covid

Quali potrebbero essere le attività con il maggior fabbisogno di personale in base a uno scenario più ottimistico e a uno più prudente


LO SCENARIO OTTIMISTICO

PIL 2020: **-8%** PIL 2021: **+4,7%**



LO SCENARIO PRUDENTE

PIL 2020: **-10,6%** PIL 2021: **+2,3%**



I PRINCIPALI SETTORI NEI QUALI AVVERRANNO CAMBIAMENTI

Il numero dei posti di lavoro (nuovi o per sostituire addetti andati in pensione) che si potrebbero creare o perdere fino al 2024 nel pubblico e nel privato, nello scenario più prudente e in quello più ottimistico

● SCENARIO PRUDENTE ● SCENARIO OTTIMISTICO


CHI HA PIÙ CHANCE DI CRESCERE

-100.000 0 100.000 200.000



CHI PERDE DI PIÙ

-200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0



Fonte: Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior

Dove va l'occupazione

Nelle amministrazioni centrali già in programma per ora 60mila assunzioni in tre anni. Si attendono i concorsi della scuola (46mila prof). Giustizia e Fisco cercano 6mila figure

Turnover e digitale: così la Pa va a caccia di nuove competenze

Le selezioni da bandire sono autorizzate dalla legge di Bilancio o previste dai piani interni degli enti

Il premier e il ministro Brunetta dovranno decidere se e come innovare anche le procedure a bando

Pagina a cura di **Dario Aquaro**

Competenza, selezione, efficienza. Le parole guida della pubblica amministrazione che verrà sono tutte nel discorso di Mario Draghi al Senato. Perché la riforma «che non si può procrastinare» dovrà fare sì perno sulla trasformazione digitale, ma anche sull'aggiornamento continuo dei dipendenti e sulla selezione delle «migliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro».

Un tasto su cui batte in generale pure l'attuale bozza del Pnrr (il piano per *Next Generation Eu*), quando parla di assicurare un ricambio generazionale e culturale nelle Pa centrali e locali, anche semplificando le procedure di reclutamento. Il quadro attuale è questo: 3,2 milioni di lavoratori pubblici, con un'età media di 50,7 anni, di cui il 16,9% over 60; e un numero di impiegati che sta per essere raggiunto da quello degli ex dipendenti pensionati (secondo i dati del report ForumPa).

Ecco allora che si guarda ai concorsi da bandire: ci sono almeno 60mila posti in programma nell'amministrazione centrale, previsti dalla legge di Bilancio 2021 e dai piani interni degli enti. O che provengono da più lontano: come le selezioni ordinarie per le 46mila cattedre della scuola, per infanzia/primaria e per le secondarie di I/II grado, attese da due anni e destinate a partire entro l'estate (ma che difficilmente si concluderà prima del 2022).

I posti per i prof formano il grosso delle assunzioni attese, ma c'è anche un altro capitolo importante: quello della giustizia. Lo stesso presidente del Consiglio ha richiamato le «esortazioni» della Commissione Ue (*Country specific recommendation 2020*), tra le quali aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile e dei tribunali, favorire lo smaltimento dell'arretrato e coprire i posti amministrativi vacanti. Oltre all'assunzione di nuovi

magistrati, già la manovra 2021 autorizza ad esempio il ministero di via Arenula a indire quest'anno una serie di concorsi per 3mila persone da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria a partire dal 2023. Ma anche per 200 unità di personale dell'amministrazione penitenziaria (più 100 nel triennio 2021-2023) e per 80 funzionari del dipartimento per la giustizia minorile.

Sul fronte economico-fiscale, invece, il Mef è chiamato a reclutare nel biennio 550 dipendenti, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni tributarie (100). Mentre la programmazione triennale dell'agenzia delle Entrate prevede oltre 3mila selezioni ancora da avviare, funzionari e assistenti. Spiega il piano della performance 2021-2023 che il totale degli ingressi è di 4.113 unità, ma il Fisco ha già concluso o avviato le procedure per le restanti figure, dirigenti compresi (e conta di concludere le prove del concorso a 175 posti, «avviato nel 2010 e rimasto a lungo bloccato a fronte di ricorsi»).

Le uscite in aumento a causa dell'elevata età media del personale (unite alla coda 2021 di «quota 100») determinano una situazione di sofferenza. Sottolineata per esempio qualche mese fa dall'ex ministro dei Beni culturali, che fino al 2025 vedrà ridursi l'organico di 5.131 unità nelle diverse aree. In aggiunta ad altre iniziative, la Cultura quest'anno dovrebbe ricercare 800 posti, tra dirigenti, specialisti e assistenti. Secondo una bozza del Dl ministeri, invece, il nuovo dicastero del Turismo potrebbe essere autorizzato a bandire concorsi per assumere 107 persone.

Tra digitalizzazione e innovazione (si veda il box in pagina), il compito di riformare la macchina dello Stato è in mano al governo Draghi e al ministro della Pa Renato Brunetta. Che dovranno anche decidere in merito alle procedure, visto che l'attuale bozza del Pnrr elenca anche una serie di azioni: dalla programmazione continua e periodica dei concorsi pubblici alla realizzazione di un «Portale del reclutamento». Centralizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IL QUADRO
 IN SINTESI**

1

**I dipendenti
 Personale
 con età media
 di 50,7 anni**

- Dopo anni di blocco del turnover, il personale pubblico registra forti carenze in alcuni settori e un'età media molto elevata.
- I 3,2 milioni di dipendenti hanno un'età media di 50,7 anni, e il 16,9% di loro è over 60. Il numero dei pensionati sta per raggiungere quello degli impiegati.

2

**Gli arrivi
 L'efficienza
 passa anche
 dalle selezioni**

- Come ha ricordato Mario Draghi, la Commissione Ue esorta ad aumentare l'efficienza della macchina statale e coprire i posti vacanti
- Il premier ha quindi sottolineato l'importanza dell'aggiornamento continuo dei dipendenti e della selezione delle migliori competenze

Assunzioni in arrivo

Alcuni dei principali bandi di concorso in programma per l'assunzione a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione

Personale Pa centrale da assumere (eccetto i 46mila della scuola) → **13.500** ANNO *

ENTE	FIGURA LAVORATIVA	POSTI	2021	2022	2023
Ministero Giustizia	personale Area II amm. giudiziaria	2.700	■	■	■
	personale area III amm. giudiziaria	300	■	■	■
	personale Area III amm. penitenziaria	70	■	■	■
	personale Area II amm. penitenziaria	130	■	■	■
	pers. Area III funzioni centrali amm. penitenziaria	100	■	■	■
	pers. Area III giustizia minorile	35	■	■	■
pers. Area II giustizia minorile	45	■	■	■	
Ministero Economia	personale Area III Ragionerie territoriali dello Stato	350	■	■	■
	personale Area II Ragionerie territoriali dello Stato	100	■	■	■
	personale Area III Commissioni tributarie	60	■	■	■
	personale Area III amm. Personale e servizi	40	■	■	■
	personale Area III per attuazione Next generation Eu	20	■	■	■
Agenzia delle Entrate	funzionari e assistenti	3.082	■	■	■
	personale categorie protette	120	■	■	■
Ministero Interno	personale Area II amm. civile	250	■	■	■
Ministero Difesa	personale Area III	19	■	■	■
	personale Area II	125	■	■	■
	personale Area III	19	■	■	■
	personale Area II	125	■	■	■
	personale Area III	19	■	■	■
personale Area II	124	■	■	■	
Ministero Esteri	personale Area II	100	■	■	■
	personale Area III	50	■	■	■
	segretari legazione	50	■	■	■
	segretari legazione	50	■	■	■
Ministero Lavoro	personale dirigenziale non generale	1	■	■	■
	personale Area III funzioni centrali	18	■	■	■
	personale Area II funzioni centrali	9	■	■	■
Inps	personale medico I livello funzioni medico-legali	189	■	■	■
Ministero Salute	dirigenti livello non generale Area III	45	■	■	■
	personale Area III funzioni centrali	135	■	■	■
Aifa (Agenzia italiana del farmaco)	personale Area III funzioni centrali	25	■	■	■
	personale Area II funzioni centrali	5	■	■	■
	dirigenti sanitari	10	■	■	■
Min. Istruzione	personale docente	46.000	■	■	■
Min. Università	personale Area III funzioni centrali	56	■	■	■
Ministero Beni culturali	assistenti amm. gestionali Area II	334	■	■	■
	assistenti informatici Area II	64	■	■	■
	personale specialistico Area III	250	■	■	■
	accoglienza, assistenza, vigilanza e protez. e cons. beni	100	■	■	■
	dirigenti architetti, archeologi, archivisti, amministrativi	37	■	■	■
Ministero Politiche agricole	personale Area III	58	■	■	■
	personale Area II	28	■	■	■
	personale Area III	30	■	■	■
	personale Area II	21	■	■	■
personale dirigenziale seconda fascia	3	■	■	■	
Agea (Agenzia erogaz. agricoltura)	personale dirigenziale non generale Area C	6	■	■	■
	personale non dirigenziale Area C	55	■	■	■
Enac	personale dirigenziale non generale	10	■	■	■
	personale prima qualifica professionale	151	■	■	■
	personale con ruolo tecnico-ispettivo	145	■	■	■
	ispettori di volo	72	■	■	■
Ag. naz. per i giovani	personale dirigenziale e non dirigenziale (Area II e III)	21	■	■	■
Forze armate	personale Polizia di Stato	939	■	■	■
	personale Polizia penitenziaria	513	■	■	■
	personale Vigili del fuoco	383	■	■	■
	personale Carabinieri (**)	1.045	■	■	■
	personale Guardia di Finanza	552	■	■	■
Banca D'Italia	personale dell'area operativa (***)	105	■	■	■

(*) L'anno è quello atteso per la pubblicazione del bando o per il termine di assunzione dei vincitori. (**) Attualmente aperto il concorso per il corso triennale (2021 - 2024) di 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei Carabinieri. (***) Attualmente aperto il concorso per 105 posti di personale dell'area operativa, vari profili professionali
 Fonti: Legge di Bilancio 2021, portali delle amministrazioni pubbliche, Gazzetta Ufficiale

PROFESSIONISTI
Studi, i paletti della deontologia per il marketing


Sempre più studi professionali scelgono di comunicare la loro attività, grazie anche alle opportunità offerte dai social. La pubblicità deve, però, tener conto dei vincoli imposti dai codici deontologici. Alcune categorie, come gli avvocati e i dottori commercialisti, impediscono, per esempio, di spendere il nome dei clienti.

Marta Casadei — a pag. 10

Farsi pubblicità
Il marketing degli studi si apre ai social ma con un occhio ai vincoli imposti dai codici deontologici

Ciascuna categoria ha le proprie regole di comportamento più o meno rigide di cui gli esperti di comunicazione devono tener conto

Marta Casadei — a pagina 10



@ Per segnalazioni scrivere a: professioni@ilsole24ore.com



La comunicazione. Regole diverse da categoria a categoria di cui devono tener conto gli addetti ai lavori anche se alcuni vincoli si sono allentati con i social

Il marketing dello studio alla prova di deontologia

Marta Casadei

La comunicazione di un importante deal o di una sentenza "storica" e la riservatezza da rispettare nei confronti del cliente. L'impossibilità di mettere riferimenti pubblicitari sul sito dello studio e la necessità di avere (e tenere aggiornata) una pagina Facebook o LinkedIn. Il divieto di esprimere pareri denigratori riguardo a un collega e la presenza quasi obbligatoria sulle piattaforme social.

Queste dicotomie perfettamente calate nella contemporaneità ben rappresentano una delle sfide cui sono chiamati i professionisti (e i comunicatori che lavorano con loro), "stretti" tra la necessità di promuovere e condividere la loro attività utilizzando strumenti che si evolvono alla velocità della luce, e le normative che a volte faticano a stare al passo. Soprattutto quando - come accade nel caso delle società tra professionisti - vanno a intrecciarsi regole deontologiche diverse.

Regole in aggiornamento

Tra le categorie che devono rispondere a regole deontologiche più severe ci sono commercialisti e avvocati: obbligati alla massima riservatezza, a osservare dignità e decoro anche al di fuori della professione, non possono spendere il nome dei propri clienti e assistiti (nel caso degli avvocati: nemmeno con il loro consenso), né fare pubblicità comparativa. Promuoversi con correttezza è possibile: «Il codice va applicato nella sostanza



Amplificare l'immagine.

Sempre più studi scelgono di farsi pubblicità grazie anche alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, ma va fatta attenzione ai vincoli dei codici deontologici

Commercialisti e avvocati non possono spendere il nome dei loro clienti per farsi pubblicità

- spiega Vinicio Nardo, penalista, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano -; ci sono alcuni passaggi di cui io stesso avverto la ristrettezza che nella pratica non si applicano alla lettera». Il codice deontologico degli avvocati, continua Nardo, «come tutte le norme e convenzioni si adegua, con il tempo, ai cambiamenti della società: la norma sulla pubblicità, per esempio, ha subito varie modificazioni che nella pratica erano normali, come la presenza sui social».

Meno severe le norme di comportamento per ingegneri e architetti. I primi, vincolati al segreto professionale, non hanno regole particolari in merito ai rapporti con la stampa né sulla divulgazione del nome dei clienti, ma possono fare pubblicità solo purché le informazioni siano trasparenti, corrette e non equivoche o denigratorie.

Agli architetti, che devono mantenere uno stretto riserbo sul contenuto della prestazione, è impedito denigrare i colleghi, sono liberi di pubblicizzare la loro attività, ma possono essere monitorati dall'Ordine sul rispetto del codice deontologico. «Il nostro apparato deontologico permette una serena comunicazione nei limiti della correttezza - conferma Paolo Mazzoleni, presidente dell'Ordine degli architetti di Milano -. Certo, non siamo un'azienda commerciale e il dettato della norma porta a una comunicazione più sobria». Sobria ma al passo con i tempi: «Non credo ci sia, in questo momento, lo stesso disallineamento tra norme e strumenti di comunicazione che si verificò agli albori di Internet», conclude Mazzoleni.

Il punto di vista di chi comunica

In questo contesto si inserisce un'altra categoria di professionisti, quella della comunicazione e delle pubbliche relazioni, impegnata a promuovere l'attività degli studi con strategie ad hoc. Spesso con l'onere di portare queste realtà nel futuro, facendo i conti con la deontologia. «L'obiettivo è garantire un flusso di informazione il più possibile veritiera, corretta, trasparente e riservata - spiega Andrea Cornelli, chief innovation officer di Sec New gate -. Quattro "pilastri" che valgono per tutti i professionisti». Se il punto di partenza, secondo Cornelli, è «la tutela della reputazione», i nuovi strumenti vanno declinati a seconda della categoria: «In Sec abbiamo avviato il progetto accelerate per i nuovi trend di comunicazione e per l'utilizzo di strumenti dedicati alle categorie singole», dice.

Luca Barabino, fondatore e ceo di Barabino&Partners, sottolinea come «al netto del comportamento deontologico, questa è una stagione in cui i valori etici e morali sono molto sentiti». In agenzia si lavora affiancando il codice etico interno «ai requisiti che derivano dal codice deontologico del cliente, tenendo un occhio rivolto costantemente alle innovazioni». La più grande sfida per chi lavora al fianco di avvocati, commercialisti, architetti e ingegneri? «Allargare l'attività anche alla comunicazione sui social che vanno interpretati e gestiti in modo corretto», conclude. E in linea con i paletti imposti dalla deontologia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codici a confronto

Va tutelata la reputazione: per farlo occorrono informazioni che siano veritiere, corrette, trasparenti e riservate

	COMMERCIALISTI	AVVOCATI	ARCHITETTI
APPLICABILITÀ	Valido anche per professionisti stranieri che operano in Italia o per professionisti italiani che operano all'estero	Valido anche per professionisti stranieri che operano in Italia o per professionisti italiani che operano all'estero	Valido anche per professionisti che operano all'estero
RAPPORTI CON LA STAMPA	Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il professionista deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice.	L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto d'indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.	Non vi sono indicazioni
PUBBLICITÀ	La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.	È consentita l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.	È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.
NOMI DEI CLIENTI	Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.	Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.	Non vi è alcuna indicazione

I consigli territoriali possono delegare l'inoltro delle comunicazioni ai rispettivi Consigli nazionali

Trasparenza sul web

L'Albo unico nazionale fotografa la categoria ma non in tempo reale

Avere una fotografia il più possibile aggiornata - e accessibile a tutti - sui dati anagrafici degli iscritti abilitati per le diverse professioni. È l'esigenza alla quale rispondono gli Albi unici previsti dal regolamento di attuazione della riforma degli ordinamenti professionali - articolo 3 del Dpr 137/2012 - che si applica a tutte le categorie regolamentate. Obiettivo: dare la massima pubblicità, in un'ottica di trasparenza, agli Albi professionali territoriali e alle loro periodiche modifiche.

Per ciascuna professione, l'Albo unico nazionale - tenuto dal Consiglio nazionale competente, con i dati inseriti dagli Ordini territoriali - è disponibile online. La pagina web dedicata fornisce alcune informazioni «base» - iscrizioni, cancellazioni e sospensioni, con annotazione di eventuali provvedimenti disciplinari adottati - a cui si aggiungono altri dettagli facilmente accessibili, che variano di caso in caso, come titoli conseguiti, localizzazione dello studio professionale, settori di specializzazione, contatti (email, Pec, telefono), ma anche data abilitazione, esame di Stato, laurea o università frequentata.

Meno facile, invece, è capire il livello di aggiornamento delle informazioni. Non è indicata, infatti, alcuna data di inserimento dei dati da parte di ciascun Ordine territoriale e non è nota la periodicità con cui vengano caricati nelle piattaforme allestite dai Consigli nazionali. E se ci sono Ordini, soprattutto quelli con più iscritti - dagli avvocati di Roma agli architetti di Milano - che affermano di aggiornare le informazioni quasi in tempo reale, in altre realtà, meno strutturate, le notizie vengono caricate con cadenze variabili, con ovvie conseguenze

sull'attendibilità del quadro fornito.

Le stesse interfacce utenti proposte sono molto diverse tra loro e, conseguentemente, variano i risultati che si possono ottenere con le ricerche online. Basta fare un giro sui siti dedicati per cogliere le differenze tra i «motori di ricerca» dei vari Albi, legate anche alla specificità di alcune professioni. Nel caso degli ingegneri, ad esempio, oltre che all'interno dell'Albo unico della professione, la ricerca si può effettuare anche nell'elenco speciale professori universitari e nella sezione dedicata alle società tra profes-

Difficile capire la periodicità di caricamento delle notizie nelle piattaforme digitali che ospitano gli elenchi

sionisti (Stp). Nell'Albo telematico nazionale degli avvocati, invece, si possono limitare i risultati ai soli praticanti oppure spuntare le opzioni per ottenere riscontri mirati per cassazionisti o difensori d'ufficio.

In molti casi, per ottenere una lista di tutti i professionisti attivi in un determinato ambito territoriale è sufficiente indicare Ordine (esempio, per gli avvocati), Collegio (geometri), distretto, regione o località (notai) di appartenenza; in altri è obbligatorio compilare ulteriori campi, come per l'Albo unico commercialisti (cognome e Cap) o degli architetti (nome, cognome e Ordine di riferimento). Per i geologi, invece, l'Albo unico nazionale rimanda ai link dei singoli Albi territoriali (regionali), ciascuno caratterizzato da un proprio sistema di ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA